

Brescia, Bergamo e Garda: le Asst chiedono al personale dirigente patrimonio e redditi da pubblicare nella intranet aziendale

“Richiesta illecita e inaccettabile”. E l’AOGOI diffida l’Azienda

Come è possibile che una disposizione nata per la trasparenza nei confronti di chi fa politica venga ora applicata *tout court* anche al personale sanitario, con un'incredibile violazione della privacy e con il rischio di possibili ripercussioni, per la propria famiglia o per i risparmi e i beni da parte di 'malintenzionati' nonché da parte di studi legali dichiaratamente nati per la richiesta di risarcimenti a fine di lucro ai medici?

Giriamo la domanda a Vania Cirese, responsabile dell'Ufficio legale nazionale Aogoi per il Settore penale, che con Nicola Fucci, responsabile per il Settore del lavoro, ha inoltrato diffida a tre aziende ospedaliere su mandato della nostra Associazione a cui è stata richiesta “un'azione comune in tempi brevissimi”



Avvocata Cirese, la richiesta avanzata recentemente dalle Asst di Brescia, Bergamo e Garda a tutto il personale della Dirigenza medica e SPTA di fornire una dichiarazione patrimoniale e reddituale, disponibile nella intranet aziendale, arriva persino a coinvolgere “il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado”. La vicenda, su cui l’Aogoi è intervenuta celermente e con fermezza, invitando e diffidando le aziende, lascia però alquanto perplessi. Ci può fornire un quadro più preciso?

Sicuramente nella richiesta delle Direzioni generali di queste tre aziende si evidenziano gravi criticità, oltre ai profili di sicura illegittimità per la lesione dei diritti fondamentali e tutela della Privacy e alla riservatezza, così come costituzionalmente garantiti. Ciò detto, va precisato che il quadro normativo nel suo insieme non è affatto chiaro. L’applicazione delle nor-

me e disposizioni in materia di “trasparenza” ha sempre destato non pochi problemi, proprio in considerazione delle evidenti conseguenze e rischi per la riservatezza e protezione dei dati personali connessi al crescente e generalizzato obbligo di pubblicazione delle informazioni nel settore pubblico. Oltretutto, è indubbio che la diffusione di questi dati sul web costituisce la forma più ampia e invasiva di divulgazione delle informazioni. Contemperare l’esigenza di rendere trasparente l’azione amministrativa con il diritto alla riservatezza e alla protezione della privacy è molto complicato ma necessario. Occorre tenere in considerazione i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza. Rischi che emergono ancora di più in considerazione

della delicatezza di alcune informazioni e della loro facile reperibilità grazie ai motori di ricerca. Il recente Dlgs n. 97 del 2016, in vigore dal 23 giugno scorso, ha introdotto significative modifiche proprio in materia di pubblicità, trasparenza e diffusioni delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, integrando e riformando la precedente disciplina (il D.Lgs. n.33 del 2013 e la Legge n.190 del 2012). In particolare la novella del 2016, con i suoi 44 articoli, rafforza la trasparenza amministrativa attraverso, da un lato, l’introduzione di forme diffuse di controllo da parte dei cittadini, dall’altro attraverso misure che consentano una più efficace azione di contrasto alle condotte illecite nelle pubbliche amministrazioni. L’obiettivo del nuovo decreto è di ridurre l’ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza, preve-

dere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione, individuare i soggetti competenti all’irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza. Inoltre, viene introdotta una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, traslata dalla *Freedom of information act* di derivazione anglosassone, attraverso cui è consentito a chiunque (indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti) di accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

E fin qui nulla da obiettare. L’obiettivo del decreto è la trasparenza delle pubbliche ammi-

nistrazioni. Ma cosa c’entrano i medici con tutto questo?

Il punto ‘critico’ che in questa sede ci interessa è proprio questo ed è contenuto nel comma 1-bis della novella del 2016 che estende l’obbligo di pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale, oltre che ai titolari di incarichi politici, anche ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, compresi quelli attribuiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. **Quindi gli obblighi di trasparenza dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche verrebbero equiparati a quelli previsti per i titolari di incarichi politici?**

Sì e non è tutto. Questa previsione infatti, oltre ad assimilare condizioni non del tutto equiparabili fra loro, come quelle dei titolari di incarichi dirigenziali e dei titolari di incarichi politici, impone la pubblicazione della propria situazione patrimoniale ad un notevolissimo numero di soggetti: secondo le elaborazioni dell’Aran i dirigenti pubblici ai quali si applicherebbero queste nuove disposizioni sarebbero oltre 140.000, senza contare coniugi e parenti fino al secondo grado! Peraltro, il predetto personale dirigenziale sarebbe assoggettato ad importanti obblighi di trasparenza (e quindi ad un trattamento giuridico limitativo della riservatezza individuale) a prescindere dall’effettivo rischio corruttivo insito nella funzione svolta, così come altri soggetti pubblici risulterebbero invece inespugnabilmente esclusi dai medesimi obblighi pur potendo ricoprire incarichi di analogo rilievo.

Se la norma fosse applicata tout court si verrebbe a creare una situazione piuttosto complicata e anche un po’ paradossale.

Sì, senza contare che da questo eventuale ‘automatismo indiscriminato’ deriverebbe una grave violazione del principio di proporzionalità di derivazione europea. Perciò, in questo quadro, è assolutamente necessaria una normativa chiara ai fini di una graduazione degli obblighi di pubblicazione di dati personali sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti, del contenuto degli atti da pubblicare e delle modalità di assolvimento di tali oneri, prevedendo e garantendo, infine, livelli differenziati di trasparenza del personale pubblico,

IL CORSIVO DI CARLO SBIROLI

Trasparenza o schiaffo al buonsenso?

Ho letto l'assurda richiesta degli Spedali Civili di Brescia indirizzata a tutto il personale della Dirigenza Medica: è stato chiesto di presentare le dichiarazioni patrimoniali e reddituali non solo al medico interessato, ma anche "al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado". La prima reazione è stata d'incomprensione. Per essere più precisi: non ho voluto capire. È come se nel mio vecchio cervello fosse calata improvvisamente una fitta nebbia che m'impediva di avvicinarmi a un mondo oscuro, coloso, difficile da interpretare. Un mondo nel quale si ha la sensazione che il solo accostarsi provochi ricatto, minaccia. E dove l'attuazione di direttive, norme e orpelli vari è condotta da una vecchia e superata burocrazia che agisce con superficialità e con una ingiustificata miopia. Tutto questo rischia di abbattere quel livello minimo di garanzie della privacy che deve essere presente in ogni nazione civile e che dovrebbe essere superata solo in presenza di uno stato di emergenza o, per dirla con Giorgio Agamben, "in stato d'eccezione". E sicuramente questo non ricorre nel caso degli Spedali Civili di Brescia.

In questa storia la cosa che colpisce di più è la richiesta delle dichiarazioni patrimoniali "ai parenti entro il secondo grado", pur in assenza di uno stato di eccezione. Un tale atteggiamento è percepito in modo negativo. Anzitutto perché determina una drastica riduzione (fino all'annullamento) del diritto alla privacy (soprattutto per i parenti che non centrano nulla) e in secondo luogo perché non riveste un ruolo determinante nella lotta alla corruzione e all'imbroglione. Credo invece che in questi casi sia importante che le amministrazioni attuino una sensibilità nuova e più attenta del rispetto della privacy e della riservatezza. È importante che trovino un equilibrio tra il diritto all'acquisizione di dati privati e il diritto-rispetto alla privacy. Questo può essere garantito dalla presenza di maggiore responsabilità e di una maggiore cultura di chi gestisce e applica queste leggi. Se ciò non dovesse accadere, allora si deve ammettere che siamo messi male. E in questi casi non si cerca una spiegazione. Si cerca una guarigione.

tali da modulare la conoscibilità delle informazioni a seconda del ruolo e della carica ricoperta, in modo da evitare interferenze sproporzionate sulla sfera privata degli interessati.

Quindi, stando alla normativa vigente, la richiesta dell'azienda ospedaliera ha un suo fondamento. E allora come mai questa situazione si è verificata finora solo in pochissimi casi?

La richiesta dell'azienda non è "accettabile" anche se, come dicevo, il quadro normativo è confuso. In particolare non è chiaro se il generico rinvio operato dal legislatore nel successivo comma 1-bis possa ritenersi sufficiente o meno ad estendere anche ai dirigenti (medici e SPTA) quegli obblighi di pubblicazione della si-

Chiantera "Questa vicenda ci offre l'opportunità di sollecitare il legislatore a fare chiarezza su una normativa confusa, che potrebbe avere ripercussioni su un'ampia platea di cittadini"

tuazione patrimoniale e reddituale previsti da una normativa riservata specificamente ai soggetti titolari di cariche elettive.

Del resto, la circostanza che il tenore letterale della norma desti non pochi dubbi interpretativi riguardo all'individuazione dei soggetti effettivamente tenuti alle pubblicazioni di cui sopra è ulteriormente comprovato, in primis, proprio dalla mancata applicazione di detto onere per i dirigenti ad opera della maggior parte delle Aziende Sanitarie Locali del Ssn e in secondo luogo, venendo al caso specifico, dalle delibere delle aziende sanitarie che fanno discendere l'obbligo per i dirigenti non direttamente dalla normativa richiamata (il D.Lgs. n. 33/2013), bensì da una generica interpretazione (nemmeno indicata!) dell'Anac, l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ma c'è di più! Proprio sul medesimo portale telematico del Anac, nella speciale sezione "FAQ" in materia di trasparenza (per l'applicazione del d.lgs. n.33/2013), l'Autorità specifica che, ai sensi dell'art. 15 del citato d.lgs., "non sussiste un obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e consulenza".

Il problema della protezione dei dati personali non è di poco conto. Come mai non è intervenuto il Garante?

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto, con il parere n. 92 del 3 marzo 2016. Anche a parere del Garante è ir-

ragionevole estendere automaticamente gli obblighi di trasparenza e le relative sanzioni a tutti i dati, documenti e informazioni resi pubblici sulla base di obblighi giuridici regolati da specifiche norme di settore, aventi spesso finalità notevolmente diverse.

Anzi, con specifico riferimento agli obblighi di pubblicità dei dati patrimoniali per il personale pubblico (e i relativi coniugi e parenti

entro il secondo grado), l'Autorità suggerisce di disciplinarli con criteri di maggiore proporzionalità, modulando gli obblighi di trasparenza a seconda del ruolo e della carica ricoperta, proprio al fine di evitare che – con la prevista estensione ai dirigenti degli obblighi stabiliti per i titolari di incarichi politici – si determinino ingerenze eccessive nella vita privata di un ambito vastissimo di dipendenti pubblici.

Veniamo alla diffida inoltrata dall'Aogoi.

Ovviamente, su sollecitazione di alcuni soci, l'Aogoi è intervenuta immediatamente diffidando le Direzioni generali dal dare attuazione alle delibere contenenti queste richieste. Naturalmente auspichiamo una collaborazione, ma in difetto ci vedremo costretti ad adire la competente Autorità

giudiziaria per il riconoscimento dei diritti alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, garantiti peraltro dalla normativa europea.

Non c'è dubbio che non può sussistere un obbligo incondizionato a carico del dirigente sanitario relativamente alla trasmissione delle dichiarazioni concernenti diritti reali su beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri senza il consenso del dirigente interessato o in contrasto con la sua volontà.

Diffida a parte, questa potrebbe essere una buona occasione per fare chiarezza su una normativa che ha lo scopo nobile di rendere più trasparenti le pubbliche amministrazioni ma che pone molti dubbi interpretativi e che, se non correttamente applicata, potrebbe ledere i diritti di moltissimi cittadini. Che ne pensa?

Non c'è dubbio che questo sia il rovescio positivo della 'medaglia'. L'obiettivo dell'Aogoi, e del suo Ufficio legale, è quello di essere sempre propositivi. 'Fare rumore', anche se a volte indubbiamente serve anche questo, non basta. Quando ci troviamo di fronte a particolari situazioni 'critiche', cerchiamo naturalmente di affrontarle e possibilmente risolverle in tempi rapidi ma poi, per evitare che si ripetano, le situazioni vanno 'contestualizzate' e risolte 'a monte'.

Sarà un'altra 'battaglia' dell'Aogoi?

Senza altro ci impegneremo affinché venga fatta chiarezza in materia, affinché non si ripetano più casi simili. L'Aogoi a breve avrà un incontro con il Garante della Privacy e solleverà il problema della lesione dei diritti fondamentali e tutela della vita privata, garantiti dalla nostra Carta Costituzionale, dalla Convenzione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Ue nonché dalla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali. L'esperienza acquisita in questi anni sul fronte della responsabilità medica, sia a livello italiano, per arrivare ad una legge che restituisca la giusta serenità ai medici e tuteli nel contempo i diritti dei cittadini anche in materia di equo risarcimento, sia a livello europeo, con la creazione del Network di Ostetricia e Ginecologia, per una Direttiva europea che armonizzi prassi e legislazione, ci ha insegnato che non basta lanciare 'grida di allarme' ma che bisogna confrontarsi con le istituzioni di riferimento mettendo sul tavolo delle proposte concrete. **Y**

Il riconoscimento BEST PRACTICE 2016 di O.N.Da a sette ospedali italiani

Valeria Dubini

Quest'anno l'Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna (ONDa) ha voluto istituire il Concorso "Best Practice" finalizzato prevalentemente alla prevenzione delle malattie cardiometaboliche attraverso percorsi che valorizzino le differenze di genere

Il concorso Best Practice, che ha coinvolto gli ospedali premiati con i Bollini Rosa, ha l'obiettivo di "contribuire alla promozione di percorsi di prevenzione, diagnosi e cura declinati al femminile che tengano conto delle differenze genere-specifiche". Sono stati **sette gli ospedali italiani** a ricevere il riconoscimento **Best Practice 2016** in quanto riconosciuti "al top della prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie

cardiometaboliche al femminile". Tra questi, l'Ospedale "Piero Palagi" di Firenze, con un progetto mirato a istituire un ambulatorio di follow-up per le patologie che si sono presentate in gravidanza e che possono precondizionare future patologie croniche, con particolare riferimento all'ambito metabolico e cardiovascolare.

► Segue a pagina 33



La Dott.ssa Elisa Danti (Direzione sanitaria Ospedale Palagi) con il riconoscimento ONDa; a sinistra: la Dott.ssa Valeria Dubini (Direttore SC Attività Ost. Gin. Palagi e Territorio); a destra: la Dott.ssa Dott.ssa Cristiana Baggio (Direttore SC Diabetologia e Malattie Metaboliche)